SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1451)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981 (V. Stampato n. 1723)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno (ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORLINO)

col Ministro delle finanze
(REVIGLIO)

col Ministro del Commercio con l'Estero (MANCA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(DARIDA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1981

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969, con Scambio di note interpretative firmato a Roma il 16-17 gennaio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto

IL GOVERNO ITALIANO e l'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO

Considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1º giugno 1966 per la fondazione dell'Istituto stabilisce che esso abbia sede in Roma,

Considerata la necessità di definire i privilegi e le immunità dell'Istituto e dei suoi funzionari,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

- 1. I beni dell'Istituto, direttamente destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi.
- 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso, sono inviolabili.

ARTICOLO 2.

- 1. L'Istituto ed i suoi beni destinati all'esercizio delle sue funzioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale che di enti territoriali e locali.
- 2. L'Istituto è parificato alle Amministrazioni statali italiane agli effetti del pagamento dell'imposta generale sull'entrata.
- 3. Il materiale e le attrezzature d'ufficio, le pubblicazioni scientifiche e culturali, nonché i documenti vari, importati dall'Istituto esclusivamente per i suoi fini ufficiali, come pure le registrazioni radiofoniche e televisive e i films importati temporaneamente per essere utilizzati, agli stessi fini, nell'ambito interno dell'Istituto, sono

esenti dal dazio e da ogni altro diritto riscosso all'importazione, se inviati da enti o governi a titolo gratuito o di contribuzione.

Il materiale e gli oggetti predetti sono sottratti al regime delle restrizioni quantitative; qualora non vengano riesportati, non possono essere alienati, né utilizzati per altri fini, nel territorio della Repubblica italiana, se non con l'autorizzazione delle competenti autorità italiane ed alle condizioni da queste stabilite.

4. Le agevolazioni doganali e fiscali contemplate dal presente articolo non riguardano gli oneri che costituiscono semplice remunerazione di servizi.

ARTICOLO 3.

- 1. Il Governo italiano agevola l'Istituto nelle operazioni di cambio attinenti alle esigenze delle sue funzioni affinché esso effettui dette operazioni alle migliori condizioni.
- 2. L'Istituto è esonerato dall'obbligo di denunzia e di cessione della valuta estera che riceva a titolo di liberalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo dagli Stati membri

ARTICOLO 4.

L'Istituto gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi Stato o Rappresentanza estera in Italia, per quanto concerne la precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e telefoniche.

ARTICOLO 5.

- Il Segretario dell'Istituto gode nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti benefici:
- a) immunità dalla giurisdizione per gli atti da lui compiuti nell'esercizio della sua qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b) immunità dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali;
 - c) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
- d) diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
- e) esenzione per lui e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri;

- f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di governi esteri in missione temporanea ufficiale;
- g) gli stessi privilegi accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

Le immunità ed i privilegi indicati nel comma precedente sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio personale. L'Istituto ha il dovere di rinunciare a dette immunità nei casi in cui ostacolino il corso della giustizia e possano essere rimosse senza arrecare pregiudizio agl'interessi dell'Istituto stesso.

ARTICOLO 6.

I funzionari dell'Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana dei seguenti privilegi:

- a) esenzione per essi e per i congiunti dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle altre formalità prescritte per gli stranieri:
- b) esenzione, per i funzionari che non siano cittadini italiani e non abbiano la loro residenza abituale in Italia da data anteriore a quella della fondazione dell'Istituto, da ogni imposta diretta, sia statale che di enti territoriali e locali, gravante sugli stipendi, emolumenti e indennità a loro versati dall'Istituto a titolo di remunerazione;
- c) esenzione, per i funzionari che non siano cittadini italiani, dai diritti doganali e dalle proibizioni o restrizioni di carattere economico per l'importazione dei mobili ed effetti personali, in occasione della loro presa di funzione nell'Istituto, come pure per l'esportazione di tali mobili ed effetti personali al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali può essere effettuata in una o più spedizioni, purché entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto.

ARTICOLO 7.

Il Ministero italiano degli Affari Esteri, in base ad apposita comunicazione del Segretario dell'Istituto, rilascerà ai delegati ed ai funzionari indicati negli articoli 5 e 6 una carta speciale d'identità, con la precisazione della qualifica ufficiale rivestita, richiamando per questi ultimi le norme di detti articoli che prevedono le immunità e i privilegi loro spettanti.

ARTICOLO 8.

Le immunità ed i privilegi dei membri del Consiglio dei delegati saranno stabiliti con successivo accordo.

ARTICOLO 9.

Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato che è stato adempiuto quanto previsto a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

FATTO a Roma, il 3 giugno 1969, in duplice esemplare.

Per il Governo italiano Pietro Nenni Per l'Istituto Italo-Latino Americano Francisco A. Pinto

Roma, 16 gennaio 1980

S. E.
Augusto Gomez VILLANUEVA
Presidente dell'Istituto
Italo-Latino Americano - Roma, EUR

Signor presidente, con riferimento all'Accordo fra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, firmato a Roma il 3 giugno 1969, ho l'onore di sottoporle le seguenti precisazioni interpretative.

Articolo 1, paragrafo 1: L'esenzione da requisizioni ed espropriazioni di cui godono i beni dell'Istituto, come previsto dal paragrafo 1, dell'articolo 1; non si applica qualora detti provvedimenti siano determinati da cause di pubblica utilità.

Per quanto concerne sequestri ed atti esecutivi l'esenzione va intesa nei limiti di quanto normalmente praticato dall'Italia in osservanza dell'ordinamento internazionale, nei confronti di Stati esteri e di organizzazioni internazionali a questi equiparate.

Articolo 1, paragrafo 2: L'inviolabilità dei locali dell'Istituto, prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 1, va intesa nel senso che i funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione non possono accedere ai predetti locali senza il consenso del Segretario generale dell'Istituto.

Il consenso del Segretario generale è tuttavia presunto qualora l'accesso a locali dell'Istituto, pur nel rispetto della indipendenza dell'Istituto stesso, sia necessario per garantire la sicurezza e la salute pubblica nonché per fini indilazionabili di giustizia connessi con la persecuzione di atti criminali avvenuti fuori dell'esercizio delle attività dell'Istituto.

Articolo 2, paragrafo 2: Considerato che dal 1º gennaio 1973 nel sistema fiscale italiano è vigente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in sostituzione della soppressa imposta generale sull'entrata (IGE), il beneficio previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 va inteso nel senso che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore a lire 100.000 effettuate nei confronti dell'Istituto, nell'ambito delle sue attività istituzionali, sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni effettuate dall'Istituto nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Articolo 5: Qualora il Segretario dell'Istituto sia di nazionalità italiana, i benefici previsti dall'articolo 5 troveranno applicazione con le seguenti limitazioni:

lettera a) limitatamente alle immunità della sola giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi alla attività compiuta nell'esercizio della sua qualifica ufficiale; lettera b) limitatamente alla immunità dal sequestro dei bagagli ufficiali; lettera f) limitatamente alle esigenze valutarie e di cambio necessarie allo svolgimento delle attività della sua qualifica ufficiale; le lettere c) e d) si applicheranno negli

stessi termini nei quali sono previsti dall'articolo 5. I privilegi di cui alla lettera g) si applicheranno soltanto nel caso in cui il Segretario generale dell'Istituto non sia cittadino italiano e non abbia la residenza abituale in Italia; mentre la disposizione della lettera e) non avrà – ovviamente – alcuna applicazione essendo rivolta esclusivamente agli stranieri.

Articolo 6: Le lettere b) e c) vanno intese nel senso che, ferme restando le esenzioni fiscali ivi previste, gli stipendi, gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'Istituto ai propri funzionari sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle aliquote per il calcolo delle imposte dovute per gli altri redditi provenienti da altre fonti, eventualmente posseduti in Italia.

La presente disposizione si applica anche nei confronti del Segretario generale dell'Istituto.

Qualora l'Eccellenza Vostra concordi con quanto sopra, questa nota e la risposta che Ella vorrà compiacersi di darmi, costituiranno uno scambio di note interpretative all'Accordo in questione che entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo stesso nei modi e nelle forme previste dall'articolo 9 di quest'ultimo.

ARNALDO SQUILLANTE

Roma, 17 gennaio 1980

S. E. Arnaldo SQUILLANTE Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico, dei Trattati e degli Affari Legislativi Ministero degli Affari Esteri - Roma

Signor Capo del Servizio del Contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo fra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, firmato a Roma il 3 giugno 1969, ho l'onore di sottoporle le seguenti precisazioni interpretative.

Articolo 1, paragrafo 1: L'esenzione da requisizioni ed espropriazioni di cui godono i beni dell'Istituto, come previsto dal paragrafo 1, dell'articolo 1, non si applica qualora detti provvedimenti siano determinati da cause di pubblica utilità.

Per quanto concerne sequestri ed atti esecutivi l'esenzione va intesa nei limiti di quanto normalmente praticato dall'Italia in osservanza dell'ordinamento internazionale nei confronti di Stati esteri e di organizzazioni internazionali a questi equiparate.

Articolo 1, paragrafo 2: L'inviolabilità dei locali dell'Istituto, prevista dal paragrafo 2, dell'articolo 1, va intesa nel senso che i funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione non possono accedere ai predetti locali senza il consenso del Segretario generale dell'Istituto.

Il consenso del Segretario generale è tuttavia presunto qualora l'accesso ai locali dell'Istituto, pur nel rispetto della indipendenza dell'Istituto stesso, sia necessario per garantire la sicurezza e la salute pubblica nonché per fini indilazionabili di giustizia connessi con la persecuzione di atti criminali avvenuti fuori dell'esercizio delle attività dell'Istituto.

Articolo 2, paragrafo 2: Considerato che dal 1º gennaio 1973 nel sistema fiscale italiano è vigente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in sostituzione della soppressa imposta generale sull'entrata (IGE), il beneficio previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 va inteso nel senso che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore a lire 100.000 effettuate nei confronti dell'Istituto, nell'ambito delle sue attività istituzionali, sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Nel limite di detto importo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni effettuate dall'Istituto nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.

Articolo 5: Qualora il Segretario dell'Istituto sia di nazionalità italiana, i benefici previsti dall'articolo 5 troveranno applicazione con le seguenti limitazioni:

lettera a) limitatamente alle immunità della sola giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi alla attività com-

piuta nell'esercizio della sua qualifica ufficiale; lettera b) limitatamente alla immunità dal sequestro dei bagagli ufficiali; lettera f) limitatamente alle esigenze valutarie e di cambio necessarie allo svolgimento delle attività della sua qualifica ufficiale: le lettere c) e d) si applicheranno negli stessi termini nei quali sono previsti dall'articolo 5. I privilegi di cui alla lettera g) si applicheranno soltanto nel caso in cui il Segretario generale dell'Istituto non sia cittadino italiano e non abbia la residenza abituale in Italia; mentre la disposizione della lettera e) non avrà - ovviamente alcuna applicazione essendo rivolta esclusivamente agli stranieri.

Articolo 6: Le lettere b) e c) vanno intese nel senso che, ferme restando le esenzioni fiscali ivi previste, gli stipendi, gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'Istituto ai propri funzionari sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle aliquote per il calcolo delle imposte dovute per gli altri redditi provenienti da altre fonti, eventualmente posseduti in Italia.

La presente disposizione si applica anche nei confronti del Segretario generale dell'Istituto ».

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che l'Istituto italo-latino americano concorda su quanto precede e considera pertanto la lettera di Vostra Eccellenza e la presente risposta come costituenti uno scambio di note interpretative all'Accordo fra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano che entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo stesso nei modi e nelle forme previste dall'articolo 9 di quest'ultimo.

Voglia gradire, Signor Capo del Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi, l'espressione della mia più alta considerazione.

Ambasciatore

Augusto Gomez Villanueva

Presidente dell'IILA